

Istruzioni operative per l'applicazione della versione 2.10 del Data Point Model dell'EBA.

Si fa presente che le segnalazioni di vigilanza e di risoluzione armonizzate saranno interessate dalle modifiche descritte nella versione 2.10 del *Data Point Model* (DPM) dell'EBA; tali modifiche verranno applicate secondo le tempistiche previste dalla normativa europea¹.

La relativa documentazione tecnica è consultabile sul sito web dell'EBA (EBA Home > Risk analysis and data > Reporting frameworks > Reporting framework 2.10)².

Si evidenziano le seguenti novità:

- Sono state inserite nel DPM e nella connessa tassonomia XBRL le informazioni in materia di sistemi di remunerazione, richieste ai sensi delle *EBA Guidelines on the remuneration benchmarking exercise* (EBA/GL/2014/08), delle *EBA Guidelines on the data collection exercise regarding high earners* (EBA/GL/2014/07) e della Comunicazione Banca d'Italia del 7 ottobre 2014³. A partire dalla data contabile del 31 dicembre 2020 tali informazioni dovranno essere trasmesse in formato XBRL, tramite le nuove basi informative REMB e REMH, che corrispondono ai moduli “REM” e “REM_HE”⁴. Si fa presente che non sarà disponibile la funzionalità di *data-entry*;
- Sono state inserite nel DPM e nella connessa tassonomia XBRL le informazioni in materia di pagamenti fraudolenti (nuovo modulo “PSD_FRP”). Al riguardo si sottolinea che, nonostante l’inserimento nella documentazione tecnica dell’EBA, non ci saranno cambiamenti nelle modalità di raccolta. Pertanto tali informazioni non dovranno essere trasmesse in formato XBRL;
- La versione 4.4 delle *Filing rules* prevede alcuni cambiamenti nelle regole tecniche per la compilazione del file XBRL. In particolare si stabiliscono: a) modifiche nell’identificativo dei sottogruppi di liquidità; b) l’uso del formato compresso (.zip); c) cambiamenti nella *file naming structure*. Al riguardo si precisa che la prima data di riferimento delle segnalazioni a partire dalla quale saranno applicabili le nuove regole tecniche è il 31 dicembre 2020⁵, mentre per eventuali rettifiche riferite a date pregresse continueranno ad essere applicabili gli attuali requisiti tecnici.

Per quanto riguarda la segnalazione ai fini della liquidità delle informazioni relative al “sottogruppo di liquidità” nazionale si fa presente che per tale “partizione” gli intermediari dovranno utilizzare all’interno della piattaforma INFOSTAT un nuovo codice partner⁶ assegnato dalla Banca d’Italia, per il quale continueranno ad essere valide le autorizzazioni attualmente in essere⁷.

¹ L’applicazione delle novità del DPM 2.10 decorre in linea generale dal 31 dicembre 2020, con l’eccezione delle informazioni sui *Supervisory Benchmarking Portfolios*, per i quali le modifiche hanno già interessato le segnalazioni riferite al 30 settembre 2020 (moduli dell’*Initial Market Valuation*) e della rilevazione COVID-19, già in essere da giugno scorso. Le modifiche descritte nelle *Filing rules* sono invece applicabili ai flussi segnalati da inviare a partire dal 01/01/2021.

² <https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.10>. Si ricorda che per le segnalazioni di risoluzione gli enti e i gruppi sotto la competenza del Single Resolution Board (SRB) devono applicare l’estensione della tassonomia XBRL pubblicata dal SRB (<https://srb.europa.eu/en/content/reporting>).

³ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-remunerazione-sim/index.html>.

⁴ Conseguentemente la base informativa SR, tramite la quale sono state finora trasmesse in formato matriciale le informazioni in materia di remunerazioni, non dovrà più essere utilizzata, se non per l’eventuale invio di rettifiche relative a date contabili precedenti. Le scadenze di inoltro delle segnalazioni per le nuove basi informative sono analoghe a quelle della base SR.

⁵ Si sottolinea che a partire da tale data il rispetto dei nuovi requisiti sarà vincolante per l’acquisizione delle segnalazioni.

⁶ Il nuovo codice partner è composto dal codice LEI della capogruppo del sottogruppo di liquidità nazionale e dal suffisso “CRDLIQSUBGRP”.

⁷ Per le segnalazioni ai fini della liquidità riferite alle date contabili dei periodi precedenti, gli intermediari dovranno continuare ad utilizzare il codice partner attualmente in uso per il sottogruppo di liquidità nazionale.

Si ribadisce che le segnalazioni devono essere trasmesse mediante la piattaforma INFOSTAT, per la quale sono valide le credenziali di accesso attualmente in uso. Per tutte le questioni inerenti all'accesso a INFOSTAT e all'uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento al *help desk* del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (indirizzo e-mail: rdvi.helpdesk@bancaditalia.it; tel. 0647926459).

Eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione delle segnalazioni andranno inoltrate alla casella funzionale segnalazioni_eba_its@bancaditalia.it. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate in forma di F.A.Q. sul sito web della Banca d'Italia⁸, a beneficio di tutti i segnalanti. Per quesiti sulla normativa segnaletica di vigilanza si rinvia al sistema di “*Questions and Answers*” dell'EBA⁹.

Per quesiti sulla normativa segnaletica di risoluzione si rimanda a quanto indicato nelle istruzioni operative del 13 dicembre 2019.

⁸ <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/>.

⁹ Accessibile all'indirizzo <https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa>.